

# FONDO PENSIONI

del Gruppo

**BANCO POPOLARE**

iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n° 1365

## DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa per l'adesione al Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare.

Il Fondo si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 1° gennaio 2017.

### 1. Regime fiscale del fondo

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, non sono soggetti ad IRPEF, IRES ed IRAP. Le ritenute operate nei loro confronti sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. I fondi pensione sono tenuti annualmente a prelevare dal patrimonio e a versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Tali proventi sono computati nella base imponibile nella misura del 62,50% qualora riferibili alle obbligazioni e ad altri titoli di debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. "white list", al fine di garantire il mantenimento di tassazione effettiva al 12,50% su detti proventi.

Qualora in un periodo d'imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza. Il risultato negativo, in alternativa, può essere utilizzato, in tutto o in parte ed al solo fine del calcolo dell'imposta dovuta, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato. Si realizza in tal modo una compensazione dell'imposta dovuta per i comparti con rendimento positivo utilizzando il credito d'imposta spettante al comparto con rendimento negativo. Ottenendo con ciò l'immediata attribuzione del credito d'imposta alle singole posizioni individuali che hanno subito perdite.

### 2. Regime fiscale dei contribuiti

A decorrere dal 1° gennaio 2007, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro ai fondi pensione su base volontaria, ovvero in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, ovvero regolamenti di enti o aziende, sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite di 5.164,57 euro.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.

#### **Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007**

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle predette forme, per un importo, comunque, non superiore a 2.582,29 euro annui.

# FONDO PENSIONI

del Gruppo  
BANCO POPOLARE

iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n° 1365

## **Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni**

Il trattamento tributario dei contributi appena descritto è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, così come i contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente, nel limite complessivo di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

## **Comunicazioni dell'aderente**

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

## **3. Regime fiscale delle prestazioni**

Le prestazioni sono regolate fiscalmente da tre regimi fiscali diversi: regime delle somme maturate al 31.12.2000, regime delle somme maturate dal 01.01.2001 al 31.12.2006 e regime delle somme maturate dal 01.01.2007. La perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per invalidità superiore ad 1/3 e premorienza sono assimilate fiscalmente alla maturazione dei requisiti di legge per l'accesso al pensionamento obbligatorio.

### **Regime fiscale relativo ai montanti maturati dal 1.01.2007**

#### **Prestazioni in capitale (liquidazioni in unica soluzione per maturazione dei requisiti pensionistici)**

Le prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di capitale (erogabili, per i nuovi iscritti a fondi, nel limite massimo del 50% del montante finale accumulato, a meno che il 70% dello stesso montante sia insufficiente a generare una rendita pari alla metà dell'assegno sociale, nel qual caso decade l'obbligo di trasformazione in rendita del 50%) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione, nonché dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile) se comunicati al fondo.

Per i "vecchi iscritti", per le somme maturate dal 1/01/2007, il regime fiscale, in caso di prestazione totale in forma di capitale, è quello vigente alla data del 31/12/2006, salvo la facoltà di optare per il nuovo regime, assumendo però conseguentemente gli stessi obblighi civilistici (e le deroghe) validi per i "nuovi iscritti".

# FONDO PENSIONI

del Gruppo

**BANCO POPOLARE**

iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n° 1365

## **Anticipazioni**

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate. In particolare, nel caso in cui l'aderente al fondo pensione richieda un'anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Nell'ipotesi in cui sia richiesta un'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento.

Sulle somme erogate a titolo di anticipazioni richieste per ulteriori esigenze dell'aderente (massimo 30% della posizione al lordo delle eventuali precedenti anticipazioni), al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento.

## **Riscatti (erogazioni senza la maturazione dei requisiti pensionistici)**

In caso di riscatto integrale per:

1. invalidità permanente (con una riduzione della capacità di lavoro a meno 1/3) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
2. morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica

e in caso di riscatto parziale pari al 50% della posizione per:

3. cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria (incluso il fondo di solidarietà del credito)

sulle somme erogate viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (per anzianità maggiori di anni 15 al 31 dicembre 2006 vengono considerati sempre n. 15 anni di anzianità). Tale ritenuta si applica sulle somme erogate a titolo di riscatto al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile), se comunicati al fondo.

Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle appena descritte, nonché per la parte eccedente il 50% della posizione nei casi di cui al punto 3), si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

# FONDO PENSIONI

del Gruppo  
BANCO POPOLARE

iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n° 1365

## Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

### Prestazioni in forma periodica (rendite)

Le prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, è applicata un'imposta sostitutiva del 20 per cento. Anche questo rendimento dovrà essere scomputato dall'imponibile da assoggettare alla menzionata ritenuta a titolo d'imposta.

## Regime fiscale relativo ai montanti maturati al 31.12.2000

### Prestazioni in capitale (liquidazioni in unica soluzione per maturazione dei requisiti pensionistici)

Imponibile: Montante complessivamente maturato al netto dei soli contributi versati dall'aderente nel limite del 4% del suo imponibile fiscale annuo.

L'importo come sopra determinato verrà inoltre diminuito, per gli iscritti senza soluzione di continuità antecedentemente il 28.04.1993 (vecchi iscritti), dei rendimenti finanziari maturati al 31.12.2000.

#### Aliquota:

Per i vecchi iscritti sarà l'aliquota applicata al Tfr erogato dal datore di lavoro e i rendimenti finanziari maturati al 31.12.2000, verranno assoggettati ad una ritenuta del 12,5 per cento di cui all'art. 6 della legge 482/1985.

Per gli iscritti a forme di previdenza complementare successivamente al 28.04.1993 (nuovi iscritti) sarà un'aliquota calcolata con il metodo previsto per la determinazione dell'aliquota da applicare al Tfr, considerando nel calcolo del reddito di riferimento anche la quota di montante imponibile maturata dal 01.01.2001 al 31.12.2006.

#### Reddito di riferimento:

<p style="text-align: center;"><u>Montante imponibile * 12 (moltiplicatore fisso)</u> Numero di anni e frazioni di anno di effettiva contribuzione al fondo</p>
---

# FONDO PENSIONI

del Gruppo

**BANCO POPOLARE**

iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n° 1365

## **Riscatti (erogazioni senza la maturazione dei requisiti pensionistici)**

Il regime applicato per i vecchi iscritti non varia rispetto alle Prestazioni in capitale (liquidazioni in unica soluzione per maturazione dei requisiti pensionistici).

Per gli iscritti a forme di previdenza complementare successivamente al 28.04.1993 (nuovi iscritti) l'unica differenza è determinata dal fatto che nel calcolo del reddito di riferimento non deve essere considerata la quota di montante imponibile maturata dal 01.01.2001 al 31.12.2006, che si ricorda verrà assoggettato a tassazione ordinaria.

## **Anticipazioni**

Per le anticipazioni che comprendano quote maturate ante 31.12.2000 e relativamente a dette quote la tassazione sarà separata, a titolo di acconto, con conguaglio all'atto della prestazione definitiva.

L'imponibile sarà il montante complessivamente maturato al netto dei soli contributi versati dall'aderente sino al 31.12.2000, nel limite del 4% del suo imponibile fiscale annuo (per le anticipazioni di dette quote inferiori al 100% si provvederà ad attribuire proporzionalmente la quota esente e la quota imponibile).

L'aliquota sarà quella generata dall'applicazione delle tabelle Irpef in vigore nell'anno di percezione dell'anticipazione, riferibile al reddito di riferimento (vedi formula precedente) calcolato sul montante imponibile erogato.

## **Prestazioni in forma periodica (rendite)**

L'importo mensile della rendita è sottoposto a tassazione ordinaria, deve quindi essere indicato nella dichiarazione dei redditi e si cumula agli altri redditi imponibili del percettore.

Alla quota imponibile della rendita, e cioè riferibile alla porzione imponibile del montante maturato al 31.12.2000, si applica ai fini del calcolo dell'imposta un abbattimento del 12,5%.

## **Trasferimenti delle posizioni pensionistiche**

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

## **Regime fiscale relativo ai montanti maturati dal 01.01.2001 al 31.12.2006**

### **Prestazioni in capitale (liquidazioni in unica soluzione per maturazione dei requisiti pensionistici)**

Imponibile: Montante complessivamente maturato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti maturati e contributi non dedotti nel periodo). Per i "vecchi iscritti" che optano per avere tutta la prestazione in forma di capitale, nel caso in cui i 2/3 del capitale maturato nel periodo generassero una rendita superiore alla metà dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, vengono ricompresi nella base imponibile anche i rendimenti già assoggettati ad imposta.

Si ricorda che i "nuovi iscritti" hanno l'obbligo civilistico a trasformare il 50% del capitale maturato in rendita, detto obbligo decade, senza penalizzazioni fiscali se il capitale maturato nel periodo non generasse una rendita superiore all'assegno sociale, di

# FONDO PENSIONI

del Gruppo

**BANCO POPOLARE**

iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n° 1365

cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335

## Aliquota:

Sarà un'aliquota calcolata con il metodo previsto per la determinazione dell'aliquota da applicare al Tfr.

Per gli iscritti a forme di previdenza complementare successivamente al 28.04.1993 (nuovi iscritti) nel calcolo del reddito di riferimento dovrà essere considerata anche la quota di montante imponibile maturata al 31.12.2000 al netto dei contributi esenti.

## Reddito di riferimento:

Montante imponibile \* 12 (moltiplicatore fisso)

Numero di anni e frazioni di anno di effettiva contribuzione al fondo

## **Riscatti (erogazioni senza la maturazione dei requisiti pensionistici)**

In caso di riscatto integrale per:

1. invalidità permanente (con una riduzione della capacità di lavoro a meno 1/3) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
2. morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica

e in caso di riscatto parziale pari al 50% della posizione per:

3. cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria (incluso il fondo di solidarietà del credito)

sulle somme erogate viene applicato il medesimo regime previsto per le prestazioni in capitale (liquidazioni in unica soluzione per maturazione dei requisiti pensionistici).

Le somme imponibile maturate ed erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle appena descritte, nonché per la parte eccedente il 50% della posizione nei casi di cui al punto 3), sono assoggettate a tassazione ordinaria, con obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno di percezione.

## **Anticipazioni**

Per le anticipazioni che comprendano quote maturate dal 01.01.2001 al 31.12.2006 e relativamente a dette quote la tassazione sarà separata, a titolo di acconto, con conguaglio all'atto della prestazione definitiva.

L'imponibile sarà il montante complessivamente maturato al netto dei soli contributi non dedotti dal reddito annuo (per le anticipazioni di dette quote inferiori al 100% si provvederà ad attribuire proporzionalmente la quota esente e la quota imponibile) e comunicati al Fondo.

Si sottoporranno quindi a tassazione i rendimenti maturati nel periodo, salvo, ove ne ricorreranno le condizioni, considerarli esenti all'atto della liquidazione definitiva.

L'aliquota sarà quella generata dall'applicazione delle tabelle Irpef in vigore nell'anno di percezione dell'anticipazione, riferibile al reddito di riferimento (vedi formula precedente) calcolato sul montante imponibile erogato, tenendo conto anche della quota imponibile,

# FONDO PENSIONI

del Gruppo

**BANCO POPOLARE**

iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n° 1365

erogata contestualmente, maturata sino al 31.12.2000.

Ad ogni anticipo si provvede al conguaglio delle eventuali anticipazioni erogate precedentemente, considerandole, nella determinazione dell'imposta lorda, come da erogare e trattenendo l'importo già percepito dall'iscritto e compensando l'imposta versata in precedenza.

## **Prestazioni in forma periodica (rendite)**

L'importo mensile della rendita è sottoposto a tassazione ordinaria, deve quindi essere indicato nella dichiarazione dei redditi e si cumula agli altri redditi imponibili del percettore. La quota imponibile della rendita, e cioè riferibile alla porzione imponibile del montante maturato dal 01.01.2001 al 31.12.2006, viene calcolata decurtando la rendita lorda della quota proporzionale riferibile ai redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti del periodo e contributi non dedotti).

## **Trasferimenti delle posizioni pensionistiche**

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

### **DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAI TERREMOTI DEL 24/08/2016, 26/10/2016 o 30/10/2016**

Come previsto dal Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 e sue successive modificazioni agli aderenti residenti, a seconda della zona colpita dal sisma, alla data del 24 agosto 2016 o del 26 ottobre 2016 o del 30 ottobre 2016 in uno dei Comuni indicati nell'Allegato 1 e 2 del Decreto Legge citato, è consentito, per un periodo triennale che scadrà il **24 agosto 2019**, chiedere un'anticipazione del Fondo Pensioni, sempre per le causali previste dal D.Lgs. 252/2005 (acquisto prima casa, ristrutturazione e altri motivi), in deroga al limite di iscrizione minima a forme di previdenza complementare **di otto anni** e con la **fiscalità agevolata** sull'imponibile relativo al montante maturato dal 01/01/2007 (max.15%), attualmente prevista per solo per gli anticipi con causale "*spese mediche gravissime e straordinarie*". A tal fine gli aderenti interessati, ferma la produzione dell'ordinaria documentazione prevista, dovranno altresì presentare opportuna certificazione o autocertificazione attestante la residenza in uno dei Comuni individuati dagli Allegati al D.L. citato alla data del terremoto (24 agosto 2016 o 26 ottobre 2016 o 30 ottobre 2016 a seconda del Comune).